



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

**OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
SPORTIVA E RICREATIVA NEL MARE TERRITORIALE
PROSPICIENTE LA REGIONE MARCHE. REVOCA DELLE
DELIBERAZIONI N. 1968/2009 E N. 1796/2010**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e pesca e l'attestazione dello stesso che dall'atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 13 maggio 2004 n.11, nuovi criteri e modalità per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel mare territoriale prospiciente la Regione Marche, secondo quanto riportato nell'Allegato A al presente atto;
- di revocare, pertanto, le precedenti proprie deliberazioni n.1968/2009 e n. 1796/2010;

**IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Fabrizio Costa)

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Luca Cariscio)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 “ Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- L.R. n. 11 del 13.maggio 2004 – Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura
- Deliberazione Amministrativa n. 118 del 10.03.09 - L.R. n. 11/2004 art. 4 - Piano triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura;
- D.G.R. n. 1968/2009 “ Disciplina per l’esercizio della pesca sportiva nel mare territoriale prospiciente la Regione Marche”
- DGR n.1796 del 13/12/2010 “Modifica DGR 1968/2010 – Disciplina per l’esercizio della pesca sportiva nel mare territoriale prospiciente la regione Marche”
- Decreto del 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 “ Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’art.28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”

MOTIVAZIONE

La disciplina e l’esercizio della pesca sportiva, ai sensi della legge regionale 13 maggio 2004 n.11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), viene regolata dalla DGR 1796/2010 “Modifica DGR 1968/2010 – Disciplina per l’esercizio della pesca sportiva nel mare territoriale prospiciente la regione Marche” modificativa della DGR 1968/2009. Tale cambiamento si era reso necessario in seguito al recepimento di alcune osservazioni trasmesse dalle Direzione marittima di Ancona e dalla Capitaneria di Porto di Pesaro durante il primo anno di attuazione.

Si fa presente che la materia era precedentemente normata dallo Stato con Legge 963/1965 art. 17 – Disciplina della pesca marittima – poi abrogata dal D. Lgs del 9 gennaio 2012 n. 4.

Rimane in vigore il DPR 1963 del 2 ottobre 1968 e s.m.i. recante “ Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” in particolare al Capo IV (art. 137 e seguenti).

Con il D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 “ Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’art.28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” è stata introdotta nell’ordinamento, con l’art.6 – Pesca non professionale -, la definizione di pesca non professionale come quella diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici.

Tale definizione, mutuata dall’art. 4 del reg. (CE) 1224/2009 punto 28 che definisce come pesca ricreativa le “ attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportiva” era in tal modo coerente alle disposizioni comunitarie relative alla pesca non professionale.

Il comma 4 del sopracitato decreto legislativo prevede un successivo decreto ministeriale che regolamenti nel dettaglio le modalità per l’esercizio della pesca a fini ricreativi turistici



sportivi, al fine di assicurare quella compatibilità con gli obiettivi della politica comune della pesca.

Tale regolamento ministeriale però deve ancora essere emanato essendo attualmente disciplinata la sola pesca subacquea (artt. 128-131 del DPR 1639/1968).

Il 6 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con proprio decreto ha promosso una rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare attraverso l'adempimento di una comunicazione, eseguita direttamente dagli interessati e finalizzata alla rilevazione numerica degli amanti del mare che praticano questa attività nel tempo libero.

Ai sensi di tale decreto tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva in mare dovranno effettuare una semplice comunicazione che prevede di fornire alcune informazioni molto semplici quali le proprie generalità, il tipo di pesca praticato, l'utilizzo di un natante proprio od i terzi, le regioni in cui si praticherà questa attività.

Tale comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi:

attraverso l'ausilio delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa e le associazioni di pesca professionale;

tramite una semplice registrazione sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.gov.it; rivolgendosi alla più vicina Capitaneria di Porto, Guardia Costiera (Ufficio Pesca).

L'attestato della avvenuta comunicazione è titolo per l'esercizio della pesca.

Chi non avrà effettuato la comunicazione, se soggetto a controlli, dovrà svolgere gli adempimenti previsti entro dieci giorni per non incorrere in sanzioni.

Nell'ottica di una mera semplificazione amministrativa della procedura da seguire è stato effettuato, da parte di codesta P.F. , una ricerca sulle procedure attuate dalle altre regioni italiane e dalle relative Capitanerie di Porto.

La maggior parte delle regioni interpellate sulla questione hanno semplificato la procedura rispetto alla Regione Marche, attenendosi semplicemente alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) del 6 dicembre 2010.

I controlli effettuati dagli organi competenti (Capitanerie di Porto) relativamente alle regioni interpellate, riguardano quindi il possesso dell'attestato ai sensi del sopracitato decreto nonché ovviamente tutta quella documentazione obbligatoria da possedere relativamente al natante usato (certificato uso motore, assicurazione o licenza di navigazione ecc.).

Alla luce di quanto sopra riportato, nelle more dell'attuazione del regolamento ministeriale e nella esigenza di una semplificazione amministrativa, intesa come strumento per raggiungere quei principi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della l. 241/90, previo parere verbale reso dei consulenti del Servizio Legislativo della Regione Marche, si ritiene di uniformare alle altre regioni l'espletamento delle procedure da seguire riguardante la pesca sportiva/ricreativa e, pertanto, ai fini della predetta semplificazione amministrativa, di revocare le DGR 1968/2009 e DGR 1796/2010.

Il presente atto ha, pertanto, nell'immediato la finalità principale di snellire le procedure per l'esercizio della pesca ricreativa, eliminando l'autorizzazione di cui all'art.2 della DGR



1796/2010 e sostituendola con la presentazione da parte degli esercenti la pesca ricreativa di una comunicazione, secondo un modello da predisporre successivamente, necessaria ai solo fini statistici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Umani Meconi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che, dalla presente deliberazione, non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della P.F.
(Umani Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)



ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NEL MARE TERRITORIALE PROSPICIENTE LA REGIONE MARCHE MEDIANTE NASSE, PARANGALI O BILANCE FISSE

Art. 1 (Definizione e oggetto)

1. Ai sensi dell'art.10 della legge regionale 13 maggio 2004 n.11 (Norme in materia di pesca marittima e acquicoltura), è definita pesca marittima sportiva e ricreativa ogni forma di raccolta, cattura o prelievo di organismi animali o vegetali, eduli e non eduli, nelle acque marine per scopi ricreativi o agonistici e senza fine di lucro e senza licenza o concessione di pesca professionale o acquicoltura. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.

2. Il presente atto disciplina in particolare la pesca sportiva e ricreativa effettuata con unità da diporto, ad eccezione della pesca esercitata nell'ambito di manifestazioni e gare e fatte salve le competenze delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione, effettuata con attrezzi quali nasse o parangali, oltre a quella effettuata con attrezzi fissi del tipo bilance o trabocchi.

Art. 2 (Comunicazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva e ricreativa in mare, oltre ad essere fornito dell'attestato gratuito di cui all'art.1 decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011, deve presentare annualmente una comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente, secondo l'apposito modulo che verrà successivamente predisposto dal dirigente della struttura medesima.

2. La comunicazione presentata dal soggetto consente di esercitare la pesca sportiva/ricreativa per il solo anno solare indicato in domanda, previa assegnazione da parte della Regione, di un numero identificativo individuale da apporre sugli attrezzi da pesca.

Art. 3 Limitazioni ed attrezzi consentiti

1. La comunicazione presentata dal soggetto consente di esercitare la pesca sportiva/ricreativa nel solo Circondario Marittimo indicato dal soggetto.
E' precluso l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa in altro Circondario Marittimo.

2. L'unità da diporto consentita per ciascun soggetto è quella indicata nella comunicazione, salvo variazioni previamente comunicate alla competente struttura regionale.



seduta del 23 NOV 2016
delibera 1423

3. Il numero degli ami dei parangali ed il numero delle nasse complessivamente calati da ciascuna unità da diporto non deve essere, rispettivamente, superiore a 200 e superiore a 2, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.

Nell'esercizio della pesca bisogna rispettare le dimensioni minime dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal regolamento sulla pesca, di cui al DPR n.1639/1968 e dal Regolamento CE 1967/2006, nonché da ogni altra specifica normativa di settore.

Art.4 (Distanze e periodi consentiti)

1. Gli attrezzi da pesca vanno posizionati ad una distanza dalla costa nel rispetto delle disposizioni od ordinanze emanate dalle competenti autorità marittime.

2. La pesca sportiva/ricreativa con bilance, nasse o parangali è consentita per dodici mesi all'anno senza alcun limite temporale, salvo diverse e specifiche disposizioni od ordinanze emanate dalle competenti Autorità.

Art.5 (Disposizione dei segnalamenti)

1. Le bandierine e i galleggianti segnalanti gli attrezzi appartenenti ai pescatori sportivi e ricreativi devono essere di colore giallo e contrassegnati in modo chiaramente visibile con la lettera "S", seguita dal numero individuale assegnato annualmente dalla Regione. Gli attrezzi e i relativi segnali devono essere collocati a conveniente distanza dagli altri segnali della pesca ricreativa e/o professionale.

Art.6 (Sanzioni)

1. I contravventori alle presenti disposizioni e alle relative ordinanze sono puniti, salvo più grave reato, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4

2. Le violazioni accertate seguono le procedure previste dalla legge n. 689/1981 e dalla legge regionale n. 33/1998

Art. 7 (Norme generali)

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme comunitarie o nazionali in materia.

h